

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Arch. Sandro Pili)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all’Albo Pretorio

Informativo del sito web del Comune, a partire dal giorno **05.06.2018** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **05.06.2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informativo del sito web del Comune dal
giorno _____ al giorno _____ ed è divenuta esecutiva, ai sensi

dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Franco Famà)

N° **1039** del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO



COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 115

Del 05/06/2018

OGGETTO: Legge 9 dicembre 1998 n. 431, srt.11 – Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione – ANNO 2018 - Indirizzi della Giunta.

L’anno **duemiladiciotto** il giorno **cinque** del mese di **Giugno** nella sala delle adunanze del Comune, dalle ore 12,00 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori

	<u>Presenti</u>	Assenti
1) Pili Sandro	X	
2) Grussu Andrea	X	
3) Carta Giulia M.E.		X
4) Sanna Loredana	X	
5) Orrù Rosella	X	
6) Puddu Simone	X	
Totale	5	1

Assiste il **Segretario Generale dott. Franco Famà**

Il Sindaco Pili Sandro, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l’art.11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell’assegnazione degli stessi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto Decreto Ministeriale, dispone che l’individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. **26/7** del **24/05/2018**, recante i criteri per la individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi per l’annualità **2018**.

Vista la determinazione prot. **18853** del **29/05/2018 Rep. n. 723** dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, pervenuto al Comune di Terralba il 31/05/2018 prot. n. 9591.
Esaminata la suddetta delibera regionale e la suddetta nota assessoriale e ritenuto di dover dare gli indirizzi in ordine alla predisposizione del bando pubblico per la concessione dei contributi in oggetto, attenendosi alle istruzioni impartite con l’atto di Giunta Regionale.

Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il parere favorevole di regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio di Direzione e Affari Generali.

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

Uniformemente ai criteri generali stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/7 del 24/05/2018 , di dare i seguenti indirizzi in ordine alla predisposizione del bando pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione – anno 2018:

<u>Requisiti di carattere economico che deve possedere il nucleo familiare del richiedente</u>	FASCIA “A” ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.192,66), rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 .
	FASCIA “B” ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L’ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00 .

<u>Requisiti che deve possedere il destinatario del contributo</u>	<p>a) Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure ancora cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché, in quest’ultimo caso, lo straniero sia in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di cui al D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni, ed inoltre la residenza anagrafica nel comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. (Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 06.08.2008, n. 133).</p> <p>b) Residenza anagrafica nel Comune di Terralba.</p> <p>c) Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Terralba e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva. <u>Il contratto di locazione dovrà essere regolarmente registrato presso l’ufficio del Registro competente.</u></p> <p>La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.</p>
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>PERSONE ESCLUSE DAL CONTRIBUTO</u>
<p>A. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, assoggettati al regime dei canoni di edilizia sovvenzionata.</p> <p>B. I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89.</p> <p>C. I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.</p> <p>D. I casi in cui vi sia un rapporto di parentela o affinità entro il 2° grado o di matrimonio tra il locatore ed il locatario, salva l’ipotesi in cui questi ultimi siano legalmente separati.</p> <p>E. I cittadini extracomunitari che non risiedano da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 06.08.2008, n. 133).</p> <p>In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.</p>

Determinazione della misura del contributo

L’ammontare massimo del contributo è dato dalla differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Il canone è considerato sopportabile quando non supera le percentuali di incidenza sulla situazione reddituale specificate nei precedenti punti di cui alla fascia “A” e “B” dei requisiti di carattere economico.

Il contributo annuo da assegnare non potrà comunque essere superiore:

- a) a euro **3.098,74**, se il nucleo familiare del richiedente ha un reddito annuo imponibile complessivo non superiore alla soglia prevista per la fascia “A”;
- b) a euro **2.320,00** se il nucleo familiare del richiedente ha un reddito annuo imponibile complessivo non superiore ad una delle soglie previste per la fascia “B” .

Il contributo potrà essere incrementato fino ad un massimo del 25% qualora il nucleo familiare del richiedente versi in una o più delle seguenti situazioni di disagio:

Situazione di disagio del nucleo familiare	Incremento del
a) presenza nel nucleo familiare di ultra sessantacinquenni	15%
b) presenza di soggetti con handicap permanente o invalidità oltre il 67%	20%
c) nucleo familiare composto da un solo genitore, disoccupato, con uno o più figli minorenni o figli maggiorenni disoccupati.	25%
d) entrambi i coniugi (o l’unico coniuge) del nucleo familiare disoccupati	20%
e) presenza nel nucleo familiare di almeno tre figli maggiorenni disoccupati	20%
f) nucleo familiare composto da genitori (o unico genitore), di età superiore a 65 anni e da uno o più figli maggiorenni disoccupati.	20%
g) nuclei familiari numerosi, composti da almeno 6 o più persone	20%

Se sussistono più di una delle situazioni di disagio sopra indicate l’incremento non potrà essere, complessivamente, superiore al 25%. In ogni caso il contributo non potrà superare gli importi massimi previsti per le fasce “A” e “B”, né essere superiore al canone annuo di locazione risultante dal contratto. Il contributo in oggetto verrà erogato solo a condizione che la Regione Autonoma della Sardegna assegni al Comune di Terralba il relativo finanziamento e solo dopo l’effettivo accreditamento delle somme. Per ragioni di equità e parità di trattamento l’importo spettante a ciascun beneficiario verrà proporzionalmente ridotto in base alla percentuale di finanziamento riconosciuta dalla Regione nell’ipotesi in cui lo stanziamento regionale non dovesse coprire per intero il fabbisogno economico rappresentato da questo Comune. Il Servizio competente effettuerà i controlli a campione sul 10% delle istanze ammesse al finanziamento, come stabilito con Deliberazione della Giunta Regionale. E’ nella facoltà dell’Ente demandare il controllo all’Agenzia delle Entrate.

Secondo le direttive impartite con la deliberazione G.C. n. 80/2016, l’ufficio preposto verificherà, in collaborazione con l’ufficio Tributi, l’eventuale situazione debitoria dei beneficiari al contributo che dovrà essere sanata per compensazione con la somma da liquidare.

Gli atti gestionali relativi alla concessione del contributo in oggetto vengono affidati al responsabile del servizio di Direzione e Affari Generali.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi del D.Lg.svo n. 267/2000, art. 134 comma 4.